

## SENTENZA TAR TRENTO SU PUNTEGGIO CONCORSO A SEDI

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, accogliendo il ricorso proposto da una farmacista, ha annullato i criteri generali di attribuzione dei punteggi fissati dalla Commissione e la graduatoria definitiva del concorso straordinario approvata con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 348/2016, con la sentenza n. 249 del 3 agosto 2017.

In particolare, i Giudici amministrativi hanno considerato illegittima, ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli nel concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, la parificazione dell'attività svolta dal farmacista socio di società di persone a quella del collaboratore.

Il TAR, infatti, ha affermato che, nell'ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico,

*“non è ravvisabile alcuna discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, nei limiti delle tipologie ammesse, al cui interno la direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi”.*

Ad avviso del Collegio non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, in quanto nelle società di persone tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (ad eccezione delle società in accomandita semplice). Pertanto, ciascun socio partecipa alla titolarità dell'esercizio farmaceutico esercitato nelle forme di società di persone ed in



ORDINE DEI  
FARMACISTI  
DELLA  
PROVINCIA DI  
TREVISO

Via Cortese 8  
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873

Fax 0422 412466

**E-Mail :**

[posta@ordinefarmacistitrevise.it](mailto:posta@ordinefarmacistitrevise.it)

**PEC:**

[ordinefarmacistitv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it)

**Sito:**

[www.ordinefarmacistitrevise.it](http://www.ordinefarmacistitrevise.it)

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì

dalle 10.30 alle 16.00

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

particolare di società in nome collettivo.

In via ulteriore, il TAR si è pronunciato in relazione all'attribuzione del punteggio per la cosiddetta **ruralità** anche oltre quello massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti), di cui all'articolo 9 della legge n. 221/1968 che stabilisce che *"ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come*

*direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50"*.

I Giudici, in conformità all'orientamento espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015 e disattendendo la recente sentenza del TAR Palermo n. 1560/2017, hanno riconosciuto che la citata

normativa deve considerarsi *lex specialis* rispetto alla normativa generale, di cui alla legge n. 362/1991 ed al D.P.C.M. n. 298/1994 e che, pertanto, l'esclusione nei bandi di concorso, anche straordinario, della suddetta maggiorazione o la limitata e parziale applicazione della stessa, si pone in contrasto con le previsioni vigenti.

IL SEGRETARIO

Lucia Sartori

LA PRESIDENTE

Maria Cama